



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'
Politiche sociali, Flussi migratori

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA



ALLEGATO A

PO FESR PUGLIA 2007-2013
Asse III "INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E
L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE"
Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
territoriale"
Azione 3.2.1 – Infrastrutturazione sociale e sociosanitaria

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E
SOCIOSANITARI

La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti disposti normativi:

- Legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- D.P.R. 24.07.1997, n° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n°4, Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19, e s.m.i.;
- D.Lgs 19.08.2005, n° 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D.G.R. 1 agosto 2006 n. 1139 “Adozione Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013”;
- D.G.R. 27 aprile 2007, n. 527 “Adozione Programma Operativo FESR 2007-2013”
- D.G.R. 146/2008 di approvazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2007 – 2013 del 20 novembre 2007 seguito della Decisione della Commissione Europea del 20 novembre 2007 C/2007/5726 di pari oggetto;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”);
- Regolamento regionale 21 novembre 2008, n. 24, “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI”;
- Regolamento regionale 27 giugno 2008, n. 10, e Regolamento regionale 1 dicembre 2008, n. 27, “Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali”;
- D.G.R. n. 165 del 17/02/2009 P.O. FESR 2007-2013 - Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernente le procedure di gestione.
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, “PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l’appostamento della quota UE/Stato per l’Asse III”.

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico è volto a favorire la realizzazione su tutto il territorio regionale di una rete di strutture socioassistenziali o sociosanitarie e un sistema di interventi, che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché rispetto alle più recenti linee guida regionali in materia di programmazione sociale.
2. In attuazione della Legge n. 328/2000, la legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ha posto in capo alla Regione la competenza di promuovere interventi volti ad accrescere la diffusione territoriale del sistema di offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie, nonché il grado di innovazione del sistema integrato dei servizi sociali e per sperimentare tipologie innovative di servizi e di strutture sociali e sociosanitarie, ovvero a supportare la piena implementazione di indirizzi e standard regionali di recente emanazione (quale il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e s.m.i.).
3. Il presente Avviso costituisce, peraltro, strumento attuativo della Azione 3.2.1 così come definita nel Piano Pluriennale di Attuazione dell’Asse III del PO FESR 2007-2013, approvato con Del. G.R. n. 1401 del 4 agosto 2009.

Art. 2
Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a **Euro 30.000.000,00**.
2. Una quota pari al 60% delle risorse disponibili sarà destinata al finanziamento delle proposte progettuali relative alla **Linea A** di cui al successivo art. 6 punto 2 e la rimanente quota del 40% delle risorse disponibili sarà destinata al finanziamento delle proposte progettuali di cui alla **Linea B**.
3. Laddove non si rilevino, a seguito della istruttoria e valutazione di tutte le proposte ammissibili, un numero sufficiente di proposte valide per l'utilizzo di tutte le risorse assegnate in una delle graduatorie previste, di cui al successivo art. 11, le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per finanziare le proposte utilmente classificate nell'altra graduatoria.
4. Dette risorse trovano copertura nella dotazione di risorse che il PPA Asse III del PO FESR 2007-2013 assegna alla Azione 3.2.1 per il periodo 2007-2010, a valere sulla quota UE-Stato, di cui al Capitolo 1153020 – U.P.B. 6.3.9 del Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'anno 2009.

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico:
SOGGETTI PUBBLICI
 - a. Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB), così come definite dalla legge regionale n. 15/2004, dalla legge regionale n. 13/2006 e dal regolamento attuativo della legge citata, che abbiano in corso l'iter di trasformazione dell'Istituzione in Azienda di Servizi alla Persona, così come deliberato dagli organi statutari;
 - b. ASP – Aziende di Servizi alla Persona;

SOGGETTI PRIVATI

- c. Le imprese sociali, le cooperative sociali e loro Consorzi;
- d. Le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale;
- e. Gli enti ecclesiastici;
- f. Le Fondazioni;
- g. Altri soggetti privati, aventi caratteristica di PMI.

Ai fini del presente avviso, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1, devono risultare attivi ed operanti nei seguenti ambiti di attività, contrassegnati in base alla classificazione ATECO 2007:

87.10.0	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

3. I soggetti di cui al comma 1, possono presentare proposte progettuali anche costituendo apposite associazioni temporanee di scopo, ovvero partenariati di progetto, purché supportati da formali intese già sottoscritte all'atto della presentazione della domanda e impegno a formalizzare l'associazione entro i tempi di avvio della realizzazione dei programmi di investimento. Laddove l'ATS dovesse essere composta da un

soggetto pubblico capofila e uno o più soggetti privati, il soggetto pubblico dovrà attestare di avere selezionato i partners privati nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento della gestione dei servizi.

4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
- a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel REA (per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari), ed avere partita IVA;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) essere operativi da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto capofila.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'investimento, per le strutture già autorizzate al funzionamento.

6. I soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione.

7. Nel caso in cui il soggetto proponente sia una associazione di volontariato o la stessa partecipi come componente di una ATS, il piano di gestione della struttura e dei servizi in Allegato 2 al presente Avviso Pubblico, dovrà rispettare la normativa vigente (art. 5 della Legge 266/1991).

Art. 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
- a) Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
 - b) Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
 - c) Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa;
 - d) Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; oppure:

- l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;
- e) Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari;
- f) Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate;
- g) Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- h) Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- i) Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell'azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

Art. 5

Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite alla sede o a unità locali ubicate nel territorio regionale.

Art. 6

Investimenti agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi e le iniziative che posseggono i seguenti requisiti:
 - Coerenza con la normativa nazionale e regionale di settore e con i regolamenti regionali in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie;
 - Progettazione di livello definitivo;
 - Integrazione con le politiche ordinarie di settore;
 - Conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 e s. m. e i. in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale per la quale si richiede il finanziamento;
 - Conformità dei singoli interventi alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale di Valutazione di incidenza, e degli eventuali piani/programmi attuativi alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come richiamate nel P.O. FESR 2007-2013.
2. Gli investimenti agevolabili devono essere riconducibili ad una delle seguenti Linee di intervento:

Linea A) - (Soggetti Privati): Programmi di realizzazione di nuove strutture socioeducative, socioassistenziali e sociosanitarie, così come definite al Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento, proposti da soggetti privati.

Linea B) - (Soggetti Pubblici: IPAB e ASP): Programmi di realizzazione di nuove strutture socioeducative, socioassistenziali e sociosanitarie, così come definite al Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento, proposti da IPAB e ASP soggetti pubblici.
3. Sono considerate priorità di intervento per il presente Avviso pubblico le realizzazioni di:
 - strutture comunitarie a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuativo – h24 per minori, adulti in difficoltà, disabili fisici, psichici e relazionali, anziani e persone non autosufficienti e persone senza il necessario supporto familiare, anche promuovendo la innovazione tecnologica e la maggiore dotazione infrastrutturale necessarie per la crescita qualitativa, la distribuzione capillare, la piena accessibilità e l'implementazione di protocolli innovativi di cura, riabilitazione e integrazione sociale,
 - servizi del pronto intervento sociale e del welfare d'emergenza in tutti gli ambiti territoriali, con strutture di accoglienza comunitarie a ciclo continuativo – h24 per persone senza fissa dimora e vittime di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo e di abuso, violenza e maltrattamento,

- centri polifunzionali per l'accoglienza degli immigrati, quali strutture comunitarie a ciclo continuativo – h24 a carattere sociale e socio-sanitario per la prima accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati nei sistemi urbani e nelle zone rurali, con permanenze limitate temporalmente e con l'integrazione di prestazioni sociali e sociosanitarie connesse al posto letto e alle prestazioni di cura della persona.
4. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato. La conformità dovrà essere attestata a completamento del progetto di livello definitivo. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle Norme Antisismiche stabilite dal DM 14 Gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 04.02.2008. Tale conformità dovrà essere attestata a completamento del progetto di livello esecutivo.
 5. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare la sede o una unità locale, in ogni caso ubicata nella Regione Puglia, e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento delle attività proposte.
 6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:
 - non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
 - siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.
 7. Costituisce elemento premiante nella valutazione dei programmi di investimento:
 - a. La ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione al funzionamento;
 - b. La realizzazione di interventi localizzati in piccoli comuni, comuni a rischio spopolamento e ad iniziative localizzate in aree urbane a rischio (in tal caso sono prioritari: gli interventi che facilitano l'accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi target; le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza);
 - c. Il possesso o l'avvio della procedura per la Certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000.

Art. 7

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Per la **Linea A** di cui all'art. 6 comma 2, riservata ai Soggetti privati, sarà applicato su richiesta del soggetto proponente, uno dei due seguenti regimi di aiuto:
 - a Regime "*de minimis*", con agevolazione massima concedibile pari ad Euro 200.000,00, con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, che non potrà superare l'80%, e con il rispetto di tutte le condizioni fissate dal Regolamento Regionale n. 24/2008;
 - b1 Regime in esenzione per le infrastrutture sociali e sociosanitarie di cui al Regolamento Regionale n. 10/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 27/2008, con agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa pari ad Euro 3.000.000,00, e con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **50%** per le **piccole imprese**.
 - b2 Regime in esenzione per le infrastrutture sociali e sociosanitarie di cui al Regolamento Regionale n. 10/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 27/2008, con agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa pari ad Euro 3.000.000,00, e con una intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, pari al **40%** per le **medie imprese**.

2. Per la Linea A di cui all'art. 6 comma 2, riservata ai soggetti privati, i soggetti proponenti sono obbligati ad apportare un contributo finanziario attraverso risorse proprie (ivi inclusi prestiti o mutui bancari), ovvero mediante finanziamento esterno, pari al:

- 20% minimo, nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 1 (Regime "de minimis");
- 50% minimo, nel caso di cui alla lettera b1) del precedente punto 1 (Regime in esenzione);
- 60% minimo, nel caso di cui alla lettera b2) del precedente punto 1 (Regime in esenzione).

3. Per la Linea B di cui all'art. 6 comma 2, riservata ai soggetti pubblici che abbiano forma giuridica di IPAB ovvero di ASP, i soggetti proponenti sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili o attraverso risorse proprie (ivi inclusi prestiti o mutui bancari) ovvero mediante finanziamento esterno. L'agevolazione massima concedibile per progetto e per impresa non potrà superare l'importo di Euro 3.000.000,00.

4. In ogni caso, per gli organismi pubblici di cui alla Linea B di cui all'art. 6 comma 2 del presente Avviso pubblico, il massimo contributo pubblico concesso a cofinanziamento del programma di investimento sarà determinato per ogni singolo progetto in base a quanto prescritto dall'art 55 del Regolamento (CE) n.1083 dell'11 luglio 2006, con riferimento ad investimenti che generano entrate derivanti da tariffe a carico degli utenti.

5. Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di una proposta progettuale a valere sulle risorse messe a disposizione dal presente avviso, neppure quale componente di una ATI con altro soggetto capofila, pena l'esclusione di tutti i programmi di investimento cui il soggetto partecipa.

6. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

Art. 8 **Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali, sostenute a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.

2. Le spese in attivi materiali riguardano:

- a) Spese generali, di progettazione e collaudo.
- b) Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo a base di gara.
- c) Opere murarie e assimilate.
- d) Impiantistica generale.
- e) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto di intervento.
- f) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzione) .
- g) Mobili e arredi, nel limite del 20% dell'investimento ammissibile.
- h) Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione.
- i) Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Le spese in attivi immateriali riguardano:

- j) Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.
- k) Acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
- l) Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico-amministrativo. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base di gara non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

Importo lavori/forniture/servizi posto a base di gara	Percentuale massima ammissibile
Fino a € 200.000,00	15%
Da € 200.001,00 a € 500.000,00	14%
Da € 500.001,00 a € 2.000.000,00	13%
Da € 2.000.001,00 a € 3.000.000,00	12%
Oltre € 3.000.000,00	10%

Per quanto concerne gli attivi immateriali sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività. Le spese per attivi immateriali nel complesso, sono ammissibili a **cofinanziamento nei limiti del 5% delle spese in attivi materiali.**

Le spese di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del valore dell'importo a base di gara.

Le eventuali spese per indagini, rilevazione e ricerche il cui onere non è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, possono essere considerate ammissibili in una percentuale di norma tra l'1% e il 3% della spesa ammissibile totale dell'operazione (importo a base di gara) in relazione alla specificità dell'operazione.

Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati resteranno a carico del soggetto beneficiario.

3. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

4. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;

- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati, diversi da quelli di cui alla lett. d) del comma 2;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Per tutto quanto non stabilito nel presente articolo, si faccia riferimento alla Del. G.R. n. 165 del 17/02/2009.

Art. 9

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. L'Assessorato alla Solidarietà, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione – Ufficio Programmazione Sociale, procederà alla verifica della ricevibilità delle domande in riferimento al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
2. Un'apposita Commissione, di cui al successivo art. 11, nominata con apposito atto dirigenziale del responsabile della Linea 3.2, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 3, 5, 6, 7 e 8.
3. Per la selezione dei progetti ammissibili saranno previsti due livelli di valutazione:
 - o Livello di valutazione 1 – Ammissibilità formale.
 - o Livello di valutazione 2 - valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte.
4. Nell'ambito della valutazione di cui al Livello 1, saranno esclusi dalla valutazione di Livello 2 i progetti che non risultino ammissibili, per una o più delle seguenti cause di inammissibilità:
 1. presentati da soggetti diversi da quelli indicati nel presente Avviso pubblico all'art. 3;
 2. consegnati oltre i termini previsti dall'avviso e indicati all'art. 10;
 3. pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel successivo art. 10;
 4. privi o incompleti delle diciture identificative sul plico di consegna come evidenziate all'art. 10;
 5. per l'assenza della domanda di cui all'Allegato 1;
 6. per l'assenza della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 10 del presente avviso, punti da 1 a 12;
 7. redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente Avviso pubblico negli Allegati 1, 2, 3 e 4.
 8. Recanti gli allegati 1, 2, 3 e 4 non in originale (fotocopie, scansioni, fax, ecc.).
5. Le procedure di selezione di cui al Livello 2, provvedono alla valutazione per le iniziative ammissibili, con riferimento al grado di validità tecnica, economica e finanziaria, alla redditività e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, conformemente ai criteri specificati nell'art. 12 del presente avviso.
6. Non saranno in nessun caso ammissibili a finanziamento le domande che avranno totalizzato una valutazione inferiore a punti 50 sul punteggio complessivo di punti 100 a disposizione della commissione, come specificati nell'art. 12.

Art. 10

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it –

sezione PUGLIASOCIALE, così come pubblicata in allegato al Presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre **60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo corriere privato, con modalità che consentano di verificare formalmente la data di invio. Farà fede il timbro postale di invio. Non potranno essere accettate domande di contributo che siano inviate ovvero consegnate con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo.

2. **A pena di esclusione**, il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura:

“PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI. LINEA DI INTERVENTO (indicare A – Soggetti privati; B – Soggetti Pubblici (IPAB - ASP))”.

e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Servizio Programmazione e Integrazione, Ufficio Programmazione Sociale - VI piano – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei soggetti richiedenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

3. La domanda di concessione di contributo pubblico (**Allegato 1**), dovrà essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Ente proponente, corredata dalla proposta progettuale elaborata secondo l'apposito formulario (**Allegato 2**), e corredata di tutti gli allegati anch'essi sottoscritti in originale in ogni pagina.

Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 dovranno essere forniti anche su supporto magnetico (floppy disk o cd rom, in formato word compatibile, provvisti di etichetta riportante il soggetto beneficiario e il titolo del progetto) e dovranno rappresentare fedelmente la copia cartacea. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e Allegato 5 – Modello A, completi di tutta la documentazione richiesta devono essere opportunamente rilegati.

4. La domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1), inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) **Allegato 2**, esclusivamente secondo il format allegato al presente Avviso pubblico, e completo di: piano di gestione della struttura e dei servizi con indicazione dell'occupazione a regime, relative alla struttura e/o al servizio proposto e riferite ad un periodo minimo di n. 60 mesi di funzionamento, quadro economico del progetto, cronoprogramma delle attività con dettaglio almeno mensile;
- 2) atto costitutivo registrato e/o certificato di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari;
- 3) copia attribuzione partita iva;
- 4) copia iscrizione nel corrispondente registro regionale di riferimento (solo per Coop. sociali, Associazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale), ovvero attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel corrispondente registro regionale in data antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURP;
- 5) dettagliato curriculum del soggetto proponente che attesti la operatività da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, con indicazione degli elementi costitutivi dei servizi già gestiti e/o delle attività realizzate nel medesimo ambito per il quale viene presentata la proposta progettuale e la relativa domanda di ammissione alle agevolazioni;
- 6) idonea documentazione che attesti la solvibilità bancaria e/o la capacità di cofinanziamento del programma di investimento proposto nella misura prevista dalla stessa proposta progettuale presentata;

- 7) protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari;
- 8) certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento (ove pertinente);
- 9) titolo di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per almeno 5 anni - decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto o dalla data di entrata in funzione dell'investimento;
- 10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 3**), in cui si attesta:
 - a. il livello della progettazione definitivo/esecutivo, con l'indicazione puntuale dello stato fisico attuale dell'immobile e di quello di progetto (*descrivere in maniera sintetica e puntuale lo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione del progetto*);
 - b. la conformità del progetto alle previsioni del Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria per la quale si richiede il finanziamento;
 - c. la condizione di recuperabilità o meno dell'IVA, ai sensi della normativa fiscale vigente, sia per i soggetti pubblici che per i soggetti privati;
 - d. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - e. essere operativi da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - g. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - h. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - i. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - j. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- 11) Estratto dei progetti definitivi/esecutivi: Relazione tecnica, planimetria generale; inquadramento urbanistico; piante da cui si evincano i lavori da realizzare e i lay-out delle attrezzature rientranti nel progetto; computi metrici estimativi. Il tutto sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo e vistato dal soggetto beneficiario o dal RUP.
- 12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo il format di cui in **Allegato 4**), attestante la compatibilità del regime "de minimis" con i programmi di investimento del soggetto proponente, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pertinente solo per i soggetti che optano per il Regime de minimis di cui all'art. 7, punto 1 lettera a);
- 13) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente, che firma la domanda di concessione del contributo pubblico.
- 14) **Allegato 5 – Modello A**, consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.)

5. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 11

Modalità di selezione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le graduatorie sono formulate da apposita commissione di valutazione, nominata con separato atto del dirigente responsabile della Linea 3.2 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, a seguito dell'esame delle domande ammesse alla fase di valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte.

2. A seguito della istruttoria e della valutazione delle domande di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento che saranno presentati in risposta al presente Avviso pubblico, saranno redatte le seguenti n. 2 graduatorie di progetti ammissibili:

o graduatoria per Linea A – Soggetti Privati (fino al 60% delle risorse disponibili)

o graduatoria per Linea B – Soggetti Pubblici (IPAB e ASP) (fino al 40% delle risorse disponibili).

Tali graduatorie saranno approvate con determinazione del dirigente responsabile della Linea 3.2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste per l'Avviso Pubblico, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Nel corso dell'istruttoria la commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta a pena di esclusione dalla procedura di valutazione, e a condizione che le stesse integrazioni non modifichino le caratteristiche stesse della proposta progettuale, tali da incidere sulle dimensioni di valutazione della proposta stessa e purché non riguardino documenti la cui assenza è causa di inammissibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del presente avviso.

Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulterà non positiva, la Regione Puglia comunicherà al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni nello stesso atto di pubblicazione delle graduatorie.

Art. 12

Criteri di selezione degli interventi

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per l'attuazione delle linee d'intervento di riferimento del Programma Operativo regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

- Un massimo di n. 15 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per riconoscere il carattere prioritario delle proposte ammissibili, secondo le seguenti dimensioni:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Ristrutturazione e il recupero funzionale o l'adeguamento strutturale di immobili già esistenti rispetto ai nuovi standard regionali per l'autorizzazione e l'accreditamento	Max 5
2 - Interventi localizzati in piccoli comuni, comuni a rischio spopolamento e ad iniziative localizzate in aree urbane a rischio (in tal caso sono prioritari: gli interventi che facilitano l'accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi target; le iniziative intercomunali per assicurare un bacino minimo di utenza).	Max 8
3 - Soggetti che posseggano o abbiano avviato la procedura per la Certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000	Max 2

- Un massimo di n. 80 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, secondo le seguenti dimensioni:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Grado di contribuzione al raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio relativi ai servizi di cura per i bambini e gli anziani (efficienza)	Max 4

2 - Grado di integrazione della struttura sociale o sociosanitaria nel contesto urbano	Max 3
3 - Grado di accessibilità delle strutture per le utenze più deboli;	Max 5
4 - Grado di approfondimento dell'analisi dei fabbisogni attraverso l'utilizzo di indicatori disaggregati per genere e Adeguatezza del progetto rispetto ai fabbisogni specifici	Max 5
5 - Coerenza tra obiettivi, azioni, tempi e risultati attesi del progetto (coerenza interna)	Max 10
6 - Grado di coerenza con i Piani Sociali di Zona di cui alla l.r. n. 19/2006 e con gli atti aziendali e i PAT di tutte le ASL;	Max 5
7 - Grado di coinvolgimento delle Associazioni portatrici di interesse;	Max 4
8 - Capacità di rispondere alle esigenze dei diversamente abili, di famiglie con figli minori e dei cittadini extra-comunitari; con particolare riguardo all'occupabilità femminile	Max 4
9 - Replicabilità e capacità di promozione e diffusione dei risultati degli interventi.	Max 2
10 - Innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale dei servizi	Max 5
11 - Grado di integrazione tra politiche, fonti finanziarie, forme di intervento e modalità di attuazione dei progetti finalizzati alla erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini	Max 5
12 - Qualità tecnica del progetto e tempi per la realizzazione	Max 10
13 - Sostenibilità gestionale e finanziaria degli interventi, rispetto a: - Quota di cofinanziamento del soggetto proponente (oltre la % minima richiesta) - Completezza del quadro economico e del piano di gestione	Max 10 Max 5
14 - Grado di integrazione con progetti finalizzati alla erogazione di pacchetti di servizi per i cittadini anche in coordinamento con interventi FSE	Max 3

- Un massimo di n. 5 punti sono a disposizione della Commissione di valutazione per valutare le proposte ammissibili, secondo i criteri VAS

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Rispetto dei criteri di sostenibilità: edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza energetica, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili.)	Max 5

Art. 13

Modalità di erogazione e di recupero del contributo concesso

1. L'erogazione del contributo concesso a soggetti privati (Linea A) avverrà con le seguenti modalità:

- a. la prima quota, fino a un massimo del 50% dell'importo provvisorio concesso, può essere erogata esclusivamente a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata a favore della Regione Puglia, di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorata del 5%, a garanzia delle somme erogate;
- b. erogazione successiva pari al 25% dell'importo provvisorio concesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alla prima anticipazione già erogata dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto,
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;
- c. erogazioni successive pari al 20% dell'importo provvisorio concesso, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del soggetto beneficiario:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno alle precedenti erogazioni già concesse dalla Regione più l'ulteriore importo richiesto;
 - presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione attestante le spese ammissibili, sostenute e quietanzate;

- d. erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento.

2. L'erogazione del contributo concesso a soggetti pubblici (Linea B) avverrà con le seguenti modalità:

per le operazioni con quadro economico rideterminato fino a €3.000.000,00:

- erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto,
 - presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto beneficiario delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

- erogazione successiva pari complessivamente al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
 - comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento,
 - attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
 - presentazione di domanda di pagamento;
- erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione,
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

per le operazioni con quadro economico rideterminato pari o superiore a €3.000.000,00:

- erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto,
 - presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto beneficiario delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

- erogazione successiva pari complessivamente al 15% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da

parte del responsabile del procedimento (RUP):

- presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
- attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
- comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento,
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- presentazione di domanda di pagamento;
- erogazioni successive pari al 20% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione,
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

2.1 Le erogazioni, salvo le prime due, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

2.2 In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile di Linea procederà, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

3. La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato.

4. I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti, anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: assegni, bonifici e attestazioni bancarie che dovranno essere trasmessi in copia completi di data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di investimento è richiesta l'accensione di un rapporto di conto corrente dedicato esclusivamente all'attuazione del progetto e il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

5. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste a norma di legge.

6. Le variazioni al programma dovranno essere preventivamente autorizzate e in generale non potranno riguardare scostamenti degli indicatori in diminuzione superiori al 20% di punteggio per la formazione della graduatoria, pena la revoca del contributo.

7. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Art. 14

Modalità di rendicontazione riconoscimento della spesa

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
 - d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura), per il programma di investimenti finanziato;
 - f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.”
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.
6. Tutti i giustificativi in originale, comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto, devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 15

Modifiche, variazioni e revoche

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione Puglia, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora tali variazioni incidano in diminuzione oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

3. Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

- a. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
- b. i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto da stabilirsi nel provvedimento di concessione del contributo o non si concluda nei termini previsti **all'art. 16** del presente Avviso pubblico.
- c. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge 26 ottobre 2006 n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- d. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- f. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dall'avviso. Possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- g. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

4. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

6. Nei casi di revoca, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

7. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 16

Durata dei programmi di investimento

1. I programmi di investimento di cui alle Linee A-Soggetti Privati e B-Soggetti pubblici del presente Avviso pubblico dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo pubblico (corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario del finanziamento), salvo le eventuali proroghe concesse in base a quanto richiamato dall'art. 15 punto 3, lett. f.

Art. 17

Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

Art. 18
Modalità di controllo e monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'Azione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello stato Italiano e dell'Unione Europea.

Art. 19
Informazioni sul procedimento

1. La responsabile del procedimento è la dr.ssa Giovanna Genchi, in qualità di dirigente dell'Ufficio Programmazione Sociale – Servizio Programmazione e Integrazione.
2. Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e fino a 10 giorni prima della scadenza dello stesso, agli uffici competenti, secondo le modalità che saranno indicate nel sito web www.regione.puglia.it – sezione PUGLIASOCIALE. Attraverso il sito web gli Uffici competenti potranno pubblicare FAQ per assicurare la massima diffusione alle risposte fornite per domande frequenti e, quindi, di interesse generale.